Sent. n. 112/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario	**Presidente- relatore**
dr. Guido Petrigni	**Consigliere**
dr. Giuseppe Vella	**Primo Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23844** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **50996**, reso da **Bartolacci Maria Silvia**, in qualità di "consegnataria di beni mobili", in servizio presso il **Comune di Sassofeltrio**, **Settore Servizi Sociali e Demografici**, per l'anno **2019**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; assente la sig.ra Bartolacci.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da Bartolacci Maria Silvia,

funzionaria del Comune di Sassofeltrio.

Con la relazione d'irregolarità n. 943/2024 il magistrato istruttore ha riferito che la Bartolacci ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data 30/1/2020, mentre l'Ente lo ha depositato presso questa Sezione giurisdizionale in data 1/10/2022 (e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).

Peraltro, il conto reca il visto di regolarità contabile apposto dalla medesima Bartolacci, in qualità di preposta al Servizio Finanziario, in violazione del principio di "alterità" tra controllore e controllato.

Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è stata allegata la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrà presentata nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

2. Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "*tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti*".

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla "gestione" (non solo alla "custodia" o alla "consegna") e, dall'altro lato, ai "beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che "non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

3. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Tale conto, tuttavia, ad avviso del magistrato istruttore, non può essere tecnicamente qualificato come conto giudiziale, atteso che "*la gestione ricompresa nel conto in esame non riguarda, all'evidenza, beni mobili o materie per i quali l'agente contabile abbia debito di custodia, bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio del Settore cui era preposta la Bartolacci.*

Infatti, il conto comprende: attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, in uso presso il comune di Sassofeltrio.

Nel conto sono indicati n. 141 beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell'inventario (categoria e

numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).

In sostanza, l'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono, però, individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario".

Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto trasmesso come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

D'altronde, non sono neppure ravvisabili i presupposti previsti dall'art. 6, comma 1, e dagli artt. 11 e 23 del D.P.R. n.254/2002.

4. Con memoria depositata per l'odierna udienza, la Bartolacci ha ritenuto condivisibili i rilievi formulati dal magistrato istruttore, chiedendo che sia dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia bensì di mera vigilanza su beni utilizzati per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.

5. All'odierna udienza, assente la Bartolacci, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.

DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è

improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario con debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, "*non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*".

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le

correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso "obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati

non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

D'altro canto, la stessa Bartolacci ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse sulla consegnataria Bartolacci un mero obbligo di "vigilanza" ma non quello di "custodia ", venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante **Bartolacci Maria Silvia**, consegnataria in servizio presso il Comune di Sassofeltrio, Settore Servizi Sociali e Demografici, nell'anno **2019**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 3 giugno 2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
f.to digitalmente